

Schema di regolamento di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale comparto difesa – sicurezza e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico

Articolo 1

Campo di applicazione.

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento armonizzano, ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni, i requisiti di accesso al trattamento pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 2

Decorrenze dei trattamenti pensionistici e adeguamento agli incrementi della speranza di vita

1. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2013 maturano i requisiti per il pensionamento indicati agli articoli 3 e 4 del presente regolamento non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente regolamento per l'accesso attraverso le diverse modalità ivi stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo di cui all'articolo 4, comma 1, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 3

Pensioni di vecchiaia

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti anagrafici indicati nella Tabella A allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2013, in deroga a quanto previsto al comma precedente, nei confronti del personale di cui agli articoli seguenti:
 - Articolo 1306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - Articolo 850 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 - Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

- Articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- Articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
- Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti indicati nella Tabella B allegata al presente regolamento e con un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.

3. Per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia si consegue a condizione che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari sessantasei anni, soggetta agli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.

Articolo 4

Pensioni anticipate

- 1.A decorrere dal 1° gennaio 2013 e con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1 che maturano i requisiti a partire dalla medesima data, l'accesso alla pensione indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 3 è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva minima di 42 anni e tre mesi comprensivo dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

2. Il diritto alla pensione anticipata si consegue, altresì:

- a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 37 anni. Il requisito anagrafico di cui al periodo precedente tiene conto dell'adeguamento alla speranza di vita stabilito con decreto 6 dicembre 2011 del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011;
- a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 con un requisito anagrafico non inferiore a 58 anni e tre mesi ed un requisito contributivo non inferiore a 39 anni. Al requisito anagrafico di cui al periodo precedente si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni;
- a decorrere dal 1 gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 con un requisito anagrafico non inferiore a 59 anni, comprensivo degli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni con un requisito contributivo non inferiore a 40 anni.

- A decorrere dal 1 gennaio 2021 al requisito contributivo di cui al periodo precedente si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'*articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni e integrazioni;

Articolo 5

Aumenti del periodo di servizio

- Dal 1 gennaio 2013 gli aumenti del periodo di servizio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente due anni e 6 mesi. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i due anni e 6 mesi, maturati entro il 31 dicembre 2012, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i due anni e 6 mesi non sono ulteriormente aumentabili.

Articolo 6

Norme transitorie

1. Nei confronti del personale che maturi entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, il diritto alla prestazione pensionistica si consegue secondo tale normativa.
2. Resta fermo il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del limite ordinamentale previsto in relazione al grado o qualifica di appartenenza, vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento che non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, nei confronti dei soggetti che siano già in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pensionamento al raggiungimento di tale limite e fatto salvo in ogni caso il mantenimento in servizio fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico ove essa non sia immediata.
3. Fermo restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'accesso al pensionamento ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 è consentito esclusivamente nell'ipotesi in cui la massima anzianità contributiva sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 e a condizione che il prescritto requisito anagrafico venga raggiunto entro il 31 dicembre 2012 con l'applicazione del regime delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

Tabella A)

(articolo 3, comma 1)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	63
61	62 e tre mesi	62 e otto mesi	64
62	63 e tre mesi	63 e otto mesi	64
63	64 e tre mesi	64 e otto mesi	65
65	66 e tre mesi	66 e tre mesi	66 e sette mesi

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

Tabella B)

(articolo 3, comma 2)

Requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*)	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2017 (**)	Requisiti dal 1/1/2018
60	61 e tre mesi	61 e otto mesi	62

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

*(**) Requisiti da adeguare agli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018*

REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI PREVISTI DALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

GRADO/QUALIFICA			REQUISITI DAL 1/1/2018 A LEGISLAZIONE VIGENTE (*)						IPOTESI LAVORO/MEF A REGIME 2018 (*)					
F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	CFS	VVFF	F.A.	CC/G.d.F.	P.S./PEN.	CFS	VVFF		
Gen. C.A.		Dirigente Generale	64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi		
			62 e 7 mesi										66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
Gen. D.														
Gen. B.		Dirigente Superiore	61 e 7 mesi	64 e 7 mesi	64 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63	65	65	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi		
Colonnelli		Primo Dirigente	61 e 7 mesi				66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	63					
							66 e 7 mesi							
Ufficiali (fino a Ten. Col)		Vice Quest. Agg./Comm.	61 e 7 mesi				66 e 7 mesi	63						
Marescialli/ Sergenti	Ispettor/ Sovrintendente	66 e 7 mesi					66 e 7 mesi							
		61 e 7 mesi					66 e 7 mesi							
Truppa		Agenti/Vigili	61 e 7 mesi				61 e 7 mesi	62						

(*) Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015

() Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi**

(*) Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.**

REQUISITI PER LA PENSIONE ANTICIPATA: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2013 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2014 al 31/12/2015 (**) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento
41 e 1 mese (***)	41 e 5 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 6 mesi (***)	42 e 3 mesi	41 e 10 mesi (***)	42 e 7 mesi

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi*

(***) *Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 13 mesi dalla maturazione del diritto nel 2012, trascorsi 14 mesi dalla maturazione del diritto nel 2013, trascorsi 15 mesi dalla maturazione del diritto dal 2014*

N.B. in analogia a quanto previsto per gli iscritti all'AGO è stata prevista una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012. La riduzione percentuale è pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2019; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

REQUISITI PER LA PENSIONE CON IL SISTEMA DELLE QUOTE: CONFRONTO CON I REQUISITI PREVISTI A LEGISLAZIONE VIGENTE E QUELLI DELLO SCHEMA »)
REGOLAMENTO

Requisiti attuali fino al 31/12/2012	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2013 al 31/12/2015 (*) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) a legislazione vigente	Requisiti dal 1/1/2016 al 31/12/2018 (**) previsti dallo schema di regolamento	Requisiti a regime dal 1/1/2019 (****)
58 + 35 (***)	58 e 3 mesi + 35 (***)	58 e 3 mesi + 37	58 e 7 mesi + 35 (***)	58 e 7 mesi + 39	59 + 40

®) In questa ipotesi i requisiti contributivi comprendono anche le maggiorazioni di servizio, così come previsto dalla legislazione vigente; le maggiorazioni sono tuttavia limitate a 2 anni e 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2013

(*) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2013-2015*

(**) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il triennio 2016-2018 ipotizzati in 4 mesi*

(***) *Requisiti comprensivi della c.d. finestra mobile ove applicabile: decorrenza della pensione trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.*

*****) *Requisiti comprensivi degli incrementi della speranza di vita per il biennio 2019-2020*

**Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**

PENSIONE ANTICIPATA

Ministero del Lavoro Nuova Proposta Bozza di Regolamento*												
Requisiti di Accesso	Requisiti Vigenti			TRANSITORIO						A REGIME		
	Età Anagrafica minima	Anzianità Contributiva	Età Anagrafica minima	Anzianità Contributiva minima								
Pensione di Anzianità (con quote)	53**	80%	Art.6 Bozza per il solo personale che ha maturato la massima anzianità contributiva (53+80%) al 31/12/2011 e il requisito anagrafico al 31/12/2012									
	57	35		dal 2013 al 2015		dal 2016 al 2018		dal 2019 al 2020		dal 2021		
				ETA'	ANZIANITA'	ETA'	ANZIANITA'	ETA'	ANZIANITA'	ETA'	ANZIANITA'	
				58	37	58+3	39	59	40	59	40+	
											Incrementi	
											speranza vit.	
	Pensione Anticipata (indipendentemente dal requisito anagrafico) ***	40	40	42	3							

* L'art. 6 della Bozza di regolamento prevede che detti requisiti tengano conto per gli anni successivi dell'adeguamento alla speranza di vita.

** Accesso previsto per il solo personale già destinatario del sistema retributivo pieno (18 anni utili al 31/12/1996)

*** Dal 01/01/2012 al 31/12/2018 è applicata una riduzione di 1 punto percentuale di anticipo rispetto all'età di 58 anni; dal 01/01/2019 tale percentuale è aumentata di 2 punti percentuali di anticipo rispetto all'età di 59 anni

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

PENSIONI DI VECCHIAIA

Qualifica	Limiti Ordinamentali	Nuovi Limiti* dal 01/01/2013		Ministero del Lavoro Nuova Proposta Bozza di Regolamento**						Ipotesi di proposta del Comparto				
				Transitorio			A regime			Transitorio			A regime	
				dal 2013 al 2015		dal 2016 al 2017		dal 2018		dal 2013 al 2015		dal 2016 al 2017		dal 2018
				AA	MM	AA	MM	AA	MM	AA	MM	AA	MM	AA
Dirigente Generale	AA	AA	MM	66	3	66	3	66	7	65		65		65
Dirigente Superiore	63	63+1	3	64	3	64	8	65		64	3	64	8	65
1° Dirigente	60	60+1	3	61	3	61	8	63		62		62	5	63
Ruolo Direttivo	60	60+1	3	61	3	61	8	63		61	3	61	8	62
Ruolo Ispettori	60	60+1	3	61	3	61	8	63		61	3	61	8	62
Ruolo Sovrintendenti	60	60+1	3	61	3	61	8	63		61	3	61	8	62
Ruolo Agenti/Assistenti	60	60+1	3	61	3	61	8	62		61	3	61	8	62

* Limite previsto dall'attuale normativa: 60 anni di età + 1anno (finestra mobile) + 3 mesi (incremento speranze di vita)

** I mesi inseriti nella Proposta di Regolamento, sono legati all' incremento della speranza di vita.

*** Si conferma dal ruolo Agenti fino al ruolo Ispettori i limiti indicati dalla bozza di regolamento, in quanto già previsti dalla norma di legge; per quanto riguarda invece il ruolo direttivo (commissari), primo dirigente e dirigente superiore, si potrebbe ipotizzare l'aumento dal 2013 secondo i requisiti proposti dalla Bozza a decorrere dal 01/01/2016.